

COMUNE DI CARSOLI

STATUTO

CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 30/06/01

NORME GENERALI

ART.1 Il Comune

1. Il Comune di Carsoli è Ente autonomo locale nell'ambito di principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.

ART.2

Territorio

1. Il territorio del Comune si colloca nella realtà marsicana e comprende il centro Capoluogo di Carsoli e le Frazioni di Colli di Monte Bove, Poggio Cinolfo, Pietrasecca, Tufo (Alto, Basso e Villetta), Villa Romana e Monte Sabinese.

2. Nel Capoluogo è la sede del Comune e dei suoi organi istituzionali ed ivi si svolgono le adunanze degli organi collegiali. Il Consiglio comunale può riunirsi in altro centro abitato del Comune.

3. Il Consiglio può attribuire o modificare la denominazione delle borgate o frazioni previa consultazione popolare generale.

ART. 3 Stemma e Gonfalone

1. Segno distintivo del Comune è lo stemma, riconosciuto con D.P.C.M. 17.3.1958.

2. Nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche ricorrenze il Comune fa uso del gonfalone, riconosciuto con D.P.C.M. 29.4.1958 che sarà accompagnato dal Sindaco o da un Assessore o Consigliere appositamente delegato a rappresentarlo.

ART.4 Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua e delimita nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire la perfetta accessibilità, integralità e facilità di lettura degli atti.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti, avvalendosi di un messo comunale sulla cui attestazione certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART.5 Finalità'

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale per l'affermazione dei diritti e dei valori umani ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi. A tale scopo favorisce tutte le iniziative ritenute idonee, comprese quelle atte a creare le condizioni di base per la vita e lo sviluppo dello sport e delle attività ricreative e turistiche.

2. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale nella pari opportunità tra uomo e donna.

3. Adotta il metodo della programmazione, concorre alla determinazione degli obiettivi fissati dai piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione.

4. favorisce tutte le iniziative tese a salvaguardare la integrità e salubrità dell'ambiente, il verde ed il paesaggio; cura la valorizzazione dell'ambiente boschivo, agricolo, fluviale con politiche di promozioni di parchi, riserve naturali, progetti di rinaturalizzazione delle parti del territorio compromesse e quant'altro sia utile allo scopo. A tal fine rifiuta, nel suo territorio, la installazione nucleare civile, la costruzione di reattori nucleari, il deposito e transito di materiale fissile e di scorie radioattive, nonché l'insediamento di industrie particolarmente pericolose, inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ambiente quali le raffinerie di petrolio greggio, lo stoccaggio, la trasformazione e lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, nonché quelli ospedalieri di qualsiasi natura, le acciaierie, gli impianti chimici integrati.

L'elencazione che precede ha carattere indicativo e non esaustivo.

5. Riconosce e difende i valori positivi delle tradizioni locali e delle specificità storiche e si propone di favorire le iniziative volte al loro studio ed alla loro conoscenza.

6. Coopera con gli altri comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con tutti gli altri Enti pubblici.

ART.6
Funzioni

1. Il Comune esercita le funzioni di cui è titolare e quelle ad esso attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Può delegare sue funzioni alla Comunità Montana di appartenenza.

PARTE I

ORDINAMENTO

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

ART.7

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART.8 3
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera Comunità locale. La elezione, la composizione e la durata sono stabilite dalla legge.

2. E' istituita la presidenza elettiva del Consiglio composto dal Presidente designato nel suo seno dal Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei componenti.

3. In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente avviene nella prima seduta del Consiglio, convocata dopo l'entrata in vigore di questa norma.

ART.8/1
Convalida

Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570.

ART.8/2
RAPPORTI FRA IL SINDACO E IL CONSIGLIO

Attività Ispettiva

1. All'inizio di ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all'Assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

2. Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio.

ART.8/3
Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

ART.8/4
Illustrazione delle proposte

1. Il Sindaco o l'assessore delegato ha facoltà di illustrare al Consiglio la proposta presentata dal Sindaco o dalla Giunta, prima dell'inizio della sua discussione generale e, al termine, di intervenire sulla stessa.

2. Il Consiglio, a maggioranza dei consiglieri presenti, può rinviare la trattazione di un argomento alla presenza e illustrazione del Sindaco o del suo delegato.

ART.9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quelle delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

* gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione;

* la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco;

* nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza un'adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al Presidente almeno sei giorni prima della seduta, per iniziativa dell'apicale responsabile;

* il Presidente ha poteri di convocazione, sentito il Sindaco, e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;

* è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;

* è previsto il tempo massimo per gli interventi individuati, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

* il Vice Sindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del Sindaco;

* le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie e le risorse finanziarie (nonché, eventualmente, proprie strutture, nei Comuni superiori a 15.000 abitanti) sono previamente concordate con il Sindaco e le relative norme regolamentari sono validamente assunte se il voto del Sindaco è fra quelli favorevoli;

* la gestione delle risorse finanziarie è seguita da funzionari della ragioneria sulla base di specifico PEG risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART.10 Poteri di indirizzo

1. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, assumendo gli atti indicati nell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e nelle altre disposizioni della stessa ed altre leggi, conformandosi ai principi e secondo le modalità del presente Statuto e dei regolamenti.

2. Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle

azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del D. Lgv. 25 febbraio 1995 n. 77.

Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invita il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

ART.11

Poteri di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio esercita il controllo politico-amministrativo con la richiesta di sottoporre a controllo preventivo le delibere della Giunta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 38, della legge 127/97, nonché mediante la utilizzazione dell'attività di collaborazione del revisore dei conti e con l'esame del conto consuntivo e della relazione illustrativa della Giunta.

ART.12

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Sindaco che è tenuto a convocarlo anche su proposta della Giunta o su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta, con l'inserimento all'o.d.g. delle questioni prospettate.

2. Sono sedute straordinarie quelle convocate su proposta della Giunta e su richiesta dei consiglieri.

ART.13

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali in cui siano rappresentati i gruppi consiliari in rapporto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

2. Il Regolamento ne stabilisce la composizione, il funzionamento e le modalità di voto.

Commissione di ispezione e di indagine

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei proprio membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
3. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
5. il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il funzionamento della Commissione.

Art. 13/2

Forme di partecipazione delle minoranze

1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

ART.14

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; è consigliere anziano colui ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.72, 4° comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.5.60, n.570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art.7, comma 7 della legge 25.3.93, n.81.
2. le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), della L. 142/90.
3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci

giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

ART. 15 Diritti e doveri dei consiglieri

1. Il Regolamento disciplina l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo che la legge riconosce ai consiglieri comunali.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel Comune.

ART.16 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi di almeno una unità. Possono costituirsi gruppi misti.
2. La designazione del Capo Gruppo deve essere comunicata al Segretario comunale, con atto sottoscritto dai componenti del gruppo, almeno alla vigilia della prima seduta consiliare dopo il rinnovo del Consiglio, e successivamente ogni qualvolta intervengano modifiche nella composizione dei gruppi. In difetto, sarà considerato Capo Gruppo il consigliere di ciascun gruppo "anziano" secondo il presente Statuto.

LA GIUNTA

ART.17 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari dirigenti.
3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.
4. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

5. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge, nonché nel richiedere con atto formale che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalla norma contenuta nel 7° comma dell'art.31 della legge 142/90 nel nuovo testo di cui all'art.14 della legge 81/93.

6. E' altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

7. Autorizza la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

8. Provvede all'approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

9. Accetta lasciti e donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso provvede il consiglio ai sensi dell'art. 32 lett. I. e m.

ART. 18 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede da un numero massimo di 6 Assessori tra cui il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione assicurando preferibilmente la presenza di ambo i sessi.

3. Uno dei sei assessori può essere nominato anche al di fuori del Consiglio Comunale purché sia in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità di cui all'art. 19.

4. L'Assessore esterno partecipa al Consiglio senza diritto di voto.

5. Non può essere eletto Assessore non Consigliere chi sia stato candidato alle elezioni del Consiglio in carica.

Art.19 Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge e, fino al terzo grado discendente, parente o affine del Sindaco.

ART.20 Verifica delle condizioni

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente articolo 19.

ART.21 Revoca degli Assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

ART.22 Il Sindaco Organo Comunale

Il Sindaco:

- a) è organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;
- b) convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
- c) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
- d) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;
- e) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- f) nomina le Commissioni comunali ad eccezione della Commissione elettorale e di quelle Commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi;
- g) emana i regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti;
- h) stipula gli accordi di programma;
- i) Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- l) rappresenta in giudizio il Comune, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo;

Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi

dirigenziali sentito il parere del segretario o, se nominato, del direttore generale, in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'ente.

Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al 1° comma può avvenire a soggetti esterni ai sensi del 5° comma dell'art. 51 della L. 142/90, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 36, comma 5 ter della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono a tempo determinato, non prorogabili né ripetibili nei dodici mesi successivi.

Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione scritta, previo parere del Segretario (o del Direttore generale se nominato).

n) dispone, sentito il Segretario comunale, i trasferimenti interni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici.

o) sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti;

p) assegna nei trenta giorni successivi all'approvazione definitiva del bilancio preventivo, su proposta del Segretario comunale, una quota parte del bilancio stesso a ciascun soggetto avente responsabilità dirigenziale in correlazione ai servizi ed all'attività attribuiti dall'ufficio;

q) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;

r) vigila sul servizio di polizia municipale;

Art. 23

Delega al Vice Sindaco e ai componenti della Giunta.

1. Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale.

2. L'atto di delega e quello di revoca sono comunicati al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti.

Art. 23 bis

- 1. I dirigenti (o i responsabili dei servizi) promuovono e sostengono le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni correlati ai loro compiti di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del testo unico 18 agosto 2000 n. 267.
- 2. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, appartiene al dirigente ed al responsabile del tributo. Hanno il potere di conciliare e transigere, su

conforme parere legale, quando trattasi di vertenza di valore non superiore a 100 milioni.

3. Il potere di conciliare e transigere appartiene alla Giunta su proposta del dirigente previo parere legale, allorché si tratti di vertenza d'importo superiore ovvero, se inferiore, quando il dirigente non ritenga motivatamente di condividere il parere legale.

ART. 24

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART.25

Attribuzioni nei servizi di competenza Statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende alle attività indicate nel comma primo dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che i competenti uffici e servizi esercitano nella rispettiva responsabilità.

2. Con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, egli adotta, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la salute e la incolumità dei cittadini.

3. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

4. Il sostituto del Sindaco esercita anche tale funzione.

ART. 26

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art.15, comma 4° bis della Legge 19 marzo 1990 n. 55. La sostituzione non ammessa per le funzioni di cui all'art.22, comma 1, lett. b del presente Statuto.

2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvederà l'Assessore più anziano di età reperibile.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 26/1

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 26/2 Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è consegnata al Sindaco.

2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorni successivi.

3. La mozione approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

ART. 26/3 Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

CAPO I IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 27 Posizione

Il Comune ha un Segretario titolare Dirigente o Funzionario pubblico dipendente dalla apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui al c. 75 dell'art. 17 della L. 15/05/97 n. 127.

ART. 28 Funzioni

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Il Segretario, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

Art.29 Vicesegretario

1. Il Vicesegretario, funzionario in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale, svolge funzioni vicarie del Segretario comunale in caso di assenza o impedimento e svolge, altresì, funzioni ausiliarie su espressa delega ricevuta.

2. Il regolamento stabilisce lo stato giuridico, il trattamento economico e le modalità di conferimento della qualifica.

ART. 30 NORME DI ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:

- 1) L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.
- 2) La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 51, commi 2 e ss. della L. 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
- 3) L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
- 4) Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 5) La struttura è organizzata per settori ai fini omogenei.
- 6) L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

- a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
- b) organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
- c) avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;
- d) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
- e) responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;

- f) valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i responsabili apicali, del nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario Direttore generale è fatta dal Sindaco sentita la Giunta;

- g) estensione ai responsabili degli uffici non apicali dei compiti e poteri di cui all'art. 17 del D. Lgv. 29/93

- h) incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;

- i) spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compresi i dirigenti, e per le consulenze esterne, annualmente non superiore complessivamente al 48% del totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio;

TITOLO III

SERVIZI

ART.31

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previo valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi e con la eventuale partecipazione del Comune con propria quota a società di capitale, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

4. I modi e le forme di acquisizione di servizi formeranno oggetto di apposito regolamento;

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti;

6. Il Consiglio comunale delega alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente. L'affidamento dovrà riguardare, in particolare i servizi socio - sanitari e quelli territoriali di base e avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, previo intese con i competenti organi della Comunità montana circa i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata;

ART.32

Gestione in economia

1. La gestione in economia ha per oggetto i servizi che, per le modeste loro dimensioni o per le proprie caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un'azienda speciale.

2. Il Consiglio comunale, con apposite norme regolamentari stabilisce i criteri di gestione dei servizi, gli orari di fruizione da parte dei cittadini, i costi delle prestazioni, i corrispettivi a carico degli utenti e gli oneri assunti dal Comune.

ART.33

Concessione a terzi

1. La gestione di servizi pubblici in concessione può essere affidata a terzi quando esistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio in modo da soddisfare gli utenti, la razionalità economica della gestione ed il

conseguimento degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento avviene mediante scelta del contraente a seguito di gara in conformità delle norme legislative e regolamentari e con criteri che assicurano la partecipazione di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza.

ART.34 Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate da apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione dell'azienda.

3. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentate esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private.

4. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità;

5. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

ART.35 Istituzione

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento, previo redazione di un piano tecnico-finanziario da cui risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi. Il regolamento determina, altresì, la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

2. Gli organi della istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

ART. 36 Organi

1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è costituito da cinque membri di cui almeno tre scelti fra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito,

sempre che abbiano requisiti per la nomina a consiglieri comunali. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore ad una unità.

2. Non possono essere nominati coloro che rivestono la qualifica di consigliere o assessore del Comune oppure siano già rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

3. Sulla base degli indirizzi del consiglio comunale il Sindaco provvede alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione nonché alla designazione del direttore che deve essere individuato fra i dipendenti all'importanza e alle dimensioni del servizio o dei servizi affidati all'istituzione.

4. Il consiglio di amministrazione nomina dal suo seno il Presidente, nella sua prima seduta.

ART. 37

Revoca degli Amministratori

1. Alla revoca del Presidente e dei membri provvede il Sindaco su proposta dell'assessore delegato al controllo del settore in cui l'istituzione opera.

2. Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

ART. 38

Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 39

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli Enti pubblici locali e, in particolare con la Comunità Montana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da conseguire.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

ART. 40

Principi e Criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono offrire una lettura per programmi ed obiettivi in modo da consentire, oltre al controllo

finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e sulla efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione può comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Collegio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, d'impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto. Verranno ugualmente individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del collegio e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART.41

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per la elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del Collegio dei Revisori. Disciplinare le modalità della sua revoca e della sua decadenza, nonché quelle per l'accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

DELLA COOPERAZIONE

ART.42

Le Forme associative

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione e di cooperazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare con essi determinate funzioni e servizi.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse comune, l'Ente si avvarrà dei moduli e degli istituti previsti dalla legge mediante accordi ed intese di cooperazione.

ART.43 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali, e, in particolare con i comuni limitrofi e la Provincia.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART.44 ConSORZI

1. fatte salve le ipotesi di cui al precedente art. 37, comma 4° , il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi con altri comuni o con la Provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, come previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 43, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando i medesimi Enti locali intendono gestire una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART.45 Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 44 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, sussistendone le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART.46 Accordi di Programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che comportano l'attivazione di un procedimento complesso per il

coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma con i Comuni, la Provincia, la Regione, le Amministrazioni statali ed ogni altro soggetto pubblico nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Ricadendo il Comune in zona montana, sarà data priorità agli accordi con la Comunità Montana di appartenenza, concertando con essa gli obiettivi da conseguire.

3. L'accordo, oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

4. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalle leggi e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.47

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, la speditezza, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune favorisce le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

3. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione, degli industriali e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materia di esclusiva competenza locale.

4. La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani del traffico e loro varianti .

5. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

6. Le forme di partecipazione di cui al presente articolo sono estese anche ai cittadini dell'unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART.48

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire singolarmente o tra loro associati, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il regolamento indica i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari la renda particolarmente gravosa, la comunicazione sarà limitata all'interessato primo firmatario il quale ne informerà i rimanenti. Si deve provvedere, comunque, a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altrimenti (manifesti murali, stampa, etc.) in modo da assicurare idonea pubblicizzazione e informazione.

5. Gli aventi diritto entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5^a deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non comporta l'emanazione di un provvedimento formale, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le

proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma primo hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

ART.49

Istanze Petizioni e Proposte

1. In attuazione degli interventi di cui al precedente art.50 possono essere presentate, istanze, petizioni e proposte, per iscritto ed in duplice copia, alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

2. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte pervenute agli organi competenti per materia, che dovranno esaminarle ed esprimere un parere in merito entro trenta giorni. In casi urgenti tali limite ridotto a giorni dieci.

3. Il Sindaco dopo aver partecipato ai firmatari l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto, nei quindici giorni (cinque nei casi urgenti) che seguono l'acquisito parere dell'organo competente, dell'esito e dei successivi eventuali sviluppi procedurali.

4. Trascorsi i precitati termini senza che sia stato fornito dal o dagli organi competenti, il richiesto parere, le pratiche avranno il loro compimento, ferma restando la responsabilità per le accertate omissioni e inadempienza da parte del o degli stessi organi.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART.50

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini mediante incentivazioni, l'accesso ai dati di cui in possesso e la consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali. I relativi criteri vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

ART. 51

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni regolarmente costituite e operanti nel territorio anche su base di frazione. All'istanza deve essere allegata copia dell'atto costitutivo.

2. Le scelte amministrative suscettibili di produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle

stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART.52

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini, alle cui aggregazioni sono riconosciuti i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti, con l'ulteriore facoltà di designare esperti, esterni al Consiglio comunale, da inserire, in quanto tali, nelle Commissioni consiliari.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nella materia oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

ART.53

Incentivazione

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione regolarmente e formalmente costituiti possono essere erogate incentivazioni sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, con l'obbligo degli stessi di renderne conto evidenziandone la utilizzazione ed i risultati conseguiti. La mancata o insufficiente rendicontazione comporta la sospensione degli incentivi.

ART.54

Partecipazione alle Commissioni

1. Le commissioni consiliari possono invitare ai propri lavori rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati che ne abbiano fatta eventuale richiesta.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART.55

Referendum

1. Su richiesta di n. 500 elettori residenti, il Sindaco indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.

3. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.

4. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

ART. 55/1

Referendum propositivo e abrogativo/propositivo

1. Su richiesta di n. 500 elettori il Sindaco, sentita la Commissione di cui al 5° comma, indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.

2. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.

3. Una Commissione consiliare istituita all'inizio della legislatura, e composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari esamina l'istanza entro 15 giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non configga con il residuale ordinamento locale o con gli altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge ed ai principi contenuti nella l. 10 giugno 1990 n. 142 e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Presidente del Consiglio la comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

4. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito referendario al parere della Commissione consiliare tramite il Presidente del Consiglio.

5. Non è ammesso referendum propositivo in materia tributaria e tariffaria nonché in ordine a spese.

6. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.

7. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che la proposta riguardi norme dello statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del sessanta per cento degli aventi diritto.

8. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

ART.56
Effetti del Referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco , il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART.57
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o che sono sottoposti a limiti di divulgazione dal regolamento, che indica le categorie degli atti riservati, disciplina i casi in cui applicabile l'istituto dell'accesso limitato o differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART.58
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'ente deve di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti (manifesti murali, stampa, etc.).
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sovra enunciati ed in conformità della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

ART.59

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

2. Il difensore prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

ART.60

Incompatibilità e decadenza

1. Il difensore civico deve essere scelto tra persone che per preparazione ed esperienza offrono ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- c) i ministri di culto;
- d) gli amministratori e dipendenti di enti, istituti, imprese ed aziende pubbliche e private o a partecipazione pubblica, che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevono da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisce oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4^o grado, che sono amministratori, segretario o dipendenti del comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno o più consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

ART.61

Mezzi e prerogative

- 1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione

dall'amministrazione comunale con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati ovvero di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A detto fine può richiedere al responsabile del servizio interessato documenti, notizie, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o segreto d'ufficio. Può richiedere, altresì, di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

4. Acquisite tutte le informazioni utili, partecipa, verbalmente o per iscritto, il proprio parere al o ai cittadini che ne hanno richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti, di provvedere entro periodi temporanei definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

5. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto non recepisce i suggerimenti del difensore, il quale può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

6. Il difensore Civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all'art. 13, commi da 6 a 9, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente).

ART.62

Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte intese a migliorare l'andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio entro il successivo mese di aprile e resa pubblica.

2. In casi di particolare importanza o meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, relazionarne il Consiglio.

ART.63

Indennità di funzione

1. Al difensore civico spetta la stessa indennità attribuita agli assessori comunali. Qualora non prevista, potrà essergli assegnata in misura non superiore ai 2/3 di quella massima prevista per il Sindaco.

2. Sono applicabili, nei suoi confronti, le disposizioni vigenti in materia di rimborso delle spese di viaggio e trattamento di missione degli amministratori locali.

ART.64
Difensore civico intercomunale

1. Il Consiglio comunale, anche per ragioni di economia, può valutare, con i comuni vicini della valle del Cavaliere, la opportunità di eleggere un unico difensore civico. In tal caso, l'indennità gli verrà attribuita in misura corrispondente ai 2/3 di quella massima prevista per il Sindaco di un Comune avente popolazione pari a quella complessiva dei comuni aderenti, ferma restando l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

TITOLO III
FINANZA COMUNALE

ART.65
Autonomia Finanziaria

1. La collettività comunale auspica che il legislatore nazionale, in attuazione della riserva e secondo i principi posti dall'art.54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 operi sollecitamente affinché possa realizzarsi l'autonomia finanziaria dei comuni mediante:

- a) la dotazione di risorse certe in ordine ai trasferimenti statali;
- b) il riconoscimento di una adeguata potestà impositiva autonoma;
- c) il conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente;
- d) il rispetto, da parte del legislatore regionale, del vincolo finanziario di cui all'ultimo comma dell'appena richiamato art. 54;
- e) il rispetto da parte del legislatore nazionale, del vincolo finanziario di cui all'art.10, comma 3^a della legge fondamentale.

ART.66
Finanza locale

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

2. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

ART.67 Beni comunali

1. Per il conseguimento dei fini istituzionali propri, il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in demaniali e patrimoniali.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici occorre riferirsi alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 68 Beni demaniali

1. Sono demaniali i beni di proprietà del Comune secondo la catalogazione del codice civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, i cimiteri.

4. Alla individuazione è competente il Consiglio comunale.

ART.69 Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune non soggetti al regime demaniale costituiscono il suo patrimonio.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Possono essere sottratti alla loro destinazione nei modi stabiliti dalla legge.

ART.70 Gestione dei beni patrimoniali

1. La gestione dei beni comunali deve ispirarsi a criteri di conservazione e valorizzazione sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica di ciascun bene.

2. Assumono, quali criteri di gestione quelli appresso indicati:

- a) l'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è compito non eludibile dei responsabili della gestione nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- b) l'attività di manutenzione ordinaria deve essere pianificata nel bilancio pluriennale ed oggetto di specifico capitolo della relazione programmatica e previsionale;
- c) è fatto divieto di operare storni passivi dagli stanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria, così come è vietato imputare in tali stanziamenti spese diverse.

ART.71 Disponibilità dei beni

1. Il Comune può alienare, concedere in uso o godimento i beni patrimoniali, destinando il ricavato alla soddisfazione dei bisogni pubblici. Analogamente e per lo stesso fine, il Consiglio comunale può procedere, con l'osservanza delle norme e delle procedure previste per la sdemanializzazione, relativamente ai beni che hanno perduto, in tutto o in parte, il carattere distintivo della demanialità.

ART.72 Contabilità comunale

1. L'ordinamento della contabilità comunale deriva dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

2. Deriva parimenti dalla legge e dal regolamento comunale la disciplina dei rapporti giuridico-patrimoniali che hanno per oggetto i contratti di natura pubblico-amministrativa.

ART.73 Modifica dello Statuto

1. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale, per le modifiche statutarie totali o parziali, la Giunta, i Consiglieri, la maggioranza degli elettori di due o più centri abitati in relazione a questioni locali, nonché i residenti stabilmente nel Comune costituenti almeno 1/6 dell'intera popolazione.

2. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto deve essere adottata dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3° della legge 8 giugno 1990, n. 142 con la conseguente riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART.74

Pubblicità dello Statuto

1. Questo Statuto oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità contenute nell'art. 4, comma 4° della legge che lo prevede, deve essere adeguatamente divulgato con ogni mezzo.

ART.75

Regolamenti

1. Il Comune emana propri regolamenti:

- a) nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. L'iniziativa in materia regolamentare spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della relativa delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, e, per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Essi devono comunque formare oggetto di pubblicità per consentirne l'effettiva conoscenza e sono accessibili a chiunque intenda consultarli.

4. I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000 n. 212 come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

ART.76

Regolamenti vigenti

1. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dall'entrata in vigore di queste ultime, salvo che lo Statuto preveda termini diversi.

2. I regolamenti restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento. Trascorsi tali termini cessano di avere vigore le norme divenute incompatibili.

3. Per i regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti vige il termine previsto dall'art.59 comma 1° legge 142/90.

ART.77 Entrata in vigore

1. Il presente statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 gg. dalla sua affissione all'albo pretorio.